

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3050

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERRUTO

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nei primi tre anni dei corsi della scuola primaria, l'istituzione di un fondo nazionale per i gruppi sportivi scolastici e la realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici

Presentata il 29 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge interviene in modo organico sul sistema dell'educazione motoria e sportiva nella scuola, con l'obiettivo di rafforzare il diritto allo sport e all'attività fisica come componente essenziale della formazione della persona, della crescita psicofisica e del successo formativo degli studenti. L'intervento si pone in continuità con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria affidato a docenti specialisti a partire dalle classi quarte e quinte. Tale innovazione ha segnato un passaggio culturale rilevante, riconoscendo finalmente all'educazione motoria pari dignità rispetto alle altre discipline del curriculum scolastico. Tuttavia, la scelta di limitare tale insegnamento alle sole classi quarte e quinte de-

termina oggi una frammentazione dell'offerta formativa e lascia scoperto un segmento fondamentale del percorso educativo, proprio quello dei primi anni dei corsi della scuola primaria, in cui si consolidano le basi motorie, cognitive e relazionali dello sviluppo del bambino. La presente proposta di legge supera tale impostazione ed estende l'insegnamento dell'educazione motoria alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, in coerenza con le finalità già stabilite nel 2021 dal legislatore e con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Parallelamente, si riconosce il valore strategico della scuola dell'infanzia, quale primo contesto educativo in cui l'attività motoria assume una funzione centrale nello sviluppo armonico della persona. Per questo motivo la presente proposta di legge dispone l'introduzione di

attività strutturate di educazione motoria e psicomotricità, rafforzando il carattere inclusivo, educativo e preventivo dell'intervento pubblico in età precoce. La stessa interviene, inoltre, sul rafforzamento della dimensione sportiva nella scuola secondaria, attraverso il finanziamento stabile dei gruppi sportivi scolastici nella scuola secondaria di primo grado e nei primi tre anni dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. Lo sport a scuola rappresenta uno strumento decisivo di contrasto della dispersione scolastica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali e di promozione delle competenze trasversali fondamentali per la crescita dei giovani. Accanto al potenziamento dell'offerta educativa e sportiva, la presente proposta di legge affronta altresì in modo concreto il tema delle infrastrutture scolastiche. Troppo spesso le scuole italiane risultano prive di

palestre o dotate di spazi non adeguati all'attività sportiva. Per questa ragione si consente agli enti locali di valorizzare le pertinenze esterne degli edifici scolastici, mediante la realizzazione di impianti sportivi leggeri come le tensostrutture, i campi sportivi polivalenti e gli spazi modulari. Si tratta di una scelta di grande valore politico e sociale, che consente di ridurre il divario infrastrutturale senza consumo di nuovo suolo e con interventi rapidi e sostenibili. Nel suo complesso, la presente proposta di legge esprime una visione dello sport scolastico come politica pubblica strutturale e non accessoria, riconoscendo nell'educazione motoria uno degli strumenti fondamentali per la crescita delle nuove generazioni, per la salute pubblica e per la costruzione di una scuola più inclusiva, moderna e capace di ridurre le disuguaglianze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nei primi tre anni dei corsi della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e di stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria.

2. All'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 331 a 334 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. L'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria è assicurato per almeno due ore settimanali.

4. È altresì introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria e della psicomotricità nella scuola dell'infanzia, finalizzato allo sviluppo armonico delle capacità motorie, relazionali e cognitive dei bambini, anche con il supporto di personale specializzato.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 2.

(Finanziamento dei gruppi sportivi scolastici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo nazionale per i gruppi sportivi scolastici, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività sportive nella scuola secondaria di primo grado e nei primi tre anni dei corsi della scuola secondaria di secondo grado concernenti l'organizzazione di attività sportive e di campionati studenteschi, l'acquisto di attrezzature sportive e la realizzazione di progetti inclusivi.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

Art. 3.

(Realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze degli edifici scolastici)

1. Gli enti locali possono destinare le pertinenze esterne degli edifici scolastici alla realizzazione di strutture sportive leggere e per l'attività motoria, quali le tensostrutture, i campi sportivi polivalenti, le coperture leggere e gli impianti modulari.

2. Le strutture di cui al comma 1 costituiscono opere di interesse pubblico e possono essere realizzate anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale.

3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere stipulati accordi tra gli enti locali, le istituzioni scolastiche e i soggetti pubblici e privati del settore sportivo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabiliti i requisiti tecnici delle strutture.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge,

pari rispettivamente a 360 milioni di euro annui, a 10 milioni di euro annui e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0209750